



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

Capitolato Speciale d'Appalto


PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DALL'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO, DI CRISTINA, BENFRATELLI DI PALERMO.

M. J. J. J.
F. J. J. J.
DB

INDICE

ART.1	Normativa di riferimento	pag.2
ART.2	Definizioni ed abbreviazioni	pag.2
ART.3	Oggetto dell'appalto	pag.3
ART.3.1	Sterilizzazione. Modalità alternativa	pag.6
ART.4	Importo presunto	pag.12
ART.5	Durata dell'appalto	pag.13
ART.6	Accertamenti e controlli periodici	pag.13
Art. 7	Polizza assicurativa e oneri dall'aggiudicatario	pag.13
Art. 8	Frequenza della raccolta dei rifiuti	pag.13
Art. 9	Presenza visione della documentazione e sopralluogo (facoltativo)	pag.14
Art. 10	Modalità di effettuazione del servizio.....	pag.14
Art. 11	Contenitori per la raccolta dei rifiuti di cui al lotto 1	pag.15
Art. 12	Contenitori per la raccolta dei rifiuti di cui al lotto 3	pag.16
Art. 13	Altre prestazioni richieste	pag.17
Art. 14	Trasporto rifiuti sanitari pericolosi e non, mezzi di trasporto	pag.18
Art. 15	Smaltimento dei rifiuti	pag.18
Art. 16	Giacenze iniziali	pag.18
Art. 17	Contabilizzazione dei servizi	pag.18
Art. 18	Assistenza tecnico - giuridica e formazione del personale.....	pag.18
Art. 19	Personale addetto al servizio	pag.19
Art. 20	Continuità del servizio	pag.20
Art. 21	Responsabile Unico della commessa	pag.20
Art. 22	Sospensione o ritiro delle prescritte autorizzazioni, ipotesi risoluzione contr....	pag.20
Art. 23	Obblighi in tema di sicurezza - D.U.V.R.I	pag.20
Art. 24	Osservanza normativa vigente	pag.20
Art. 25	Oneri inerenti al servizio	pag.20
Art. 26	Inadempienze e penalità	pag.20
Art. 27	Foro competente	pag.21

ALLEGATI



Art. 1 - Normativa di riferimento

L'appalto, oltre che dal bando di gara e dal presente capitolato, è disciplinato dalla seguente normativa:

- a) Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- b) D.M. n. 219 del 26/06/2000 Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari;
- c) D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge n. 179 del 31 luglio 2002;
- d) D. Lgs. 152/06 - Norme in materia ambientale
- e) Decreto ministeriale 30 marzo 2016 n. 78 - Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- f) D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 Testo coordinato con il D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2007, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) D.M. 17/12/2009 "SISTRI" Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto- legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009;
- h) ADR: "Accord Dangereuses Route" Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada;
- i) DECRETO 7 agosto 2015 Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 45 del 4 marzo 2014;
- j) Decreto Legislativo del Governo n. 230 del 17 marzo 1995 modificato dal D. Lgs. n. 187 del 26 maggio 2000, dal D. Lgs. n. 241 del 26 maggio 2000 e dal D. Lgs. n. 257 del 9 maggio 2001 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti."
- k) L. 120/2020 art. 63 bis che richiama la L. 40/2020
- l) D.lgs. n. 116/2020

Prevedendo, altresì, il rigoroso rispetto di ogni altra norma e/o aggiornamento di quelle sopra indicate e comunque inerenti l'oggetto dell'appalto.

La ditta o/e aggiudicataria si impegna altresì ad adeguarsi ad ogni successiva disposizione normativa che dovesse sopravvenire nel corso di svolgimento del servizio, anche a seguito dell'emanazione di nuove norme, comunitarie, nazionali, regionali e locali.

Art. 2 - Definizioni ed abbreviazioni

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

- a) *Soggetto candidato*: una qualsiasi ditta che partecipa alla presente gara, sia in forma singola, sia in forma associata;
- b) *Soggetto aggiudicatario*: quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell'appalto secondo le modalità di cui al presente capitolato;
- c) *Soggetto escluso*: soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero che abbia prodotto una documentazione e/o campionatura incompleta o non conforme a quanto richiesto, tale da comportare l'esclusione dalla gara a norma del presente capitolato, del disciplinare di gara e del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- d) *ATI o RTI*: una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto/lavoro/servizio specifico;
- e) *Mandataria*: un'azienda capogruppo alla quale le altre aziende che ne fanno parte, dette mandanti, danno l'incarico di trattare con il committente l'esecuzione di un'opera, quasi sempre attraverso la partecipazione a gare d'appalto;
- f) *Legale rappresentante del soggetto candidato*: s'intende qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato;
- l) *Legale rappresentante del raggruppamento d'impresa*: s'intende il legale rappresentante dell'impresa mandataria quale risulta dall'atto di costituzione del raggruppamento medesimo;
- m) *Rifiuto*: si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- n) *Rifiuti sanitari*: rifiuti prodotti da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e

veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, distinti in "non pericolosi", "pericolosi non a rischio infettivo", "pericolosi a rischio infettivo", "rifiuti da esumazione ed estumulazione", "rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali", "rifiuti assimilati ai rifiuti urbani", "rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento", "rifiuti speciali, prodotti al di fuori dell'ARNAS, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici".

- o) *Codice CER*: codice del Catasto Europeo Rifiuti;
- p) *Punti di raccolta*: stanze o aree di ciascun reparto in comune con più reparti, laboratorio o ambulatorio deputati alla raccolta provvisoria prima del trasporto verso il deposito temporaneo;
- q) *Deposito temporaneo*: luogo deputato al deposito dei rifiuti fino al conferimento alla ditta esterna autorizzata al trasporto e successivo smaltimento e/o trattamento.
- r) *Produttore rifiuto*: la struttura la cui attività ha prodotto materialmente il rifiuto.
- s) *Smaltimento rifiuto*: conferimento nella discarica, negli impianti di incenerimento e comunque, fino al destino finale nel rispetto delle norme vigenti in tema di rifiuti e nel rispetto dell'ambiente.
- t) *Recupero rifiuto*: operazioni, quali l'utilizzazione come combustibile o altro mezzo per produrre energia o materia prima, rigenerazione, riciclo di sostanze, solventi, reimpiego di oli, ecc. alle quali viene sottoposto il rifiuto, effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio dell'ambiente.
- u) *SISTRI*: Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui al D.M. del 17/12/09 e ss.mm.ii.;
- v) *Unità locale*: ai sensi del D.M. 17/12/2009 "SISTRI", luogo di lavoro in cui si produce il rifiuto pericoloso e/o non pericoloso;
- w) *Struttura sanitaria appaltante* Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione Civico, Di Cristina, Benfratelli di Palermo: ARNAS;
- x) *FIR*: formulano di identificazione dei rifiuti;
- y) *DPI*: dispositivi di protezione individuale;
- z) *Radionuclidi a vita molto breve*: radionuclidi con tempo di dimezzamento minore o uguale a 100 giorni;
- aa) *Radionuclidi a vita breve*: radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 100 giorni e minore o uguale a 31 anni;
- ab) *Rifiuti e materiali esenti*: i rifiuti o materiali che soddisfano le condizioni stabilite all'art. 154, comma 2, del decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995,; rientrano in questa categoria i materiali che possono essere rilasciati dalle installazioni in quanto soddisfano i livelli di allontanamento stabiliti ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 154, comma 3 -bis, del suddetto decreto legislativo; la successiva gestione di tali rifiuti o materiali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
- ac) *Condizionamento radionuclidi*: processo effettuato con l'impiego di un agente solidificante all'interno di un contenitore allo scopo di produrre un manufatto (rifiuti radioattivi condizionati + contenitore) nel quale i radionuclidi sono inglobati in una matrice solida al fine di limitarne la mobilità potenziale.
- ad) *T*: L'emivita (o tempo di dimezzamento) di un isotopo radioattivo (tempo occorrente perché la metà degli atomi di un campione puro dell'isotopo decadano in un altro elemento).
- ae) *Stazione appaltante*: una pubblica amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto di diritto, che affida appalti pubblici di lavori, forniture o servizi oppure concessioni di lavori pubblici o di servizi; può definirsi anche centrale di committenza quale soggetto pubblico a cui viene delegato il ruolo di stazione appaltante per altri soggetti pubblici.
- af) *C.U.C.* - Centrale Unica di Committenza.
- ag) *Raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico (art. 183 comma 1 lettera p del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010)

Art. 3 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, suddiviso in tre lotti:

- **lotto 1** di cui ai CER della tabella 1;
- **lotto 2** di cui ai CER della tabella 2;
- **lotto 3** di cui alla tabella 3;

Il presente appalto non prevede in alcun modo l'offerta in comodato d'uso, da parte delle ditte partecipanti alla gara, di strumenti e apparecchi per il trattamento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 18.01.03*).

L'ARNAS mantiene il solo ruolo di produttore iniziale dei rifiuti e pertanto, nel rispetto dell'oggetto dell'appalto, non dovrà, in alcun modo, essere coinvolta nelle fasi di ritiro, trasporto e smaltimento

dei rifiuti, tranne che per gli adempimenti "SISTRI" di propria competenza.

Il servizio comprende:

- il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti dall'ARNAS;
- il ritiro degli stessi presso le UU.OO. e conferiti presso i punti di deposito temporaneo presenti nell'ARNAS;
- il prelievo dei liquidi prodotti dai Laboratori Analisi e se ancora esistenti, dalle strutture radiologiche dei Presidi Ospedalieri dai rispettivi contenitori fissi di raccolta, la ditta aggiudicataria dovrà operare la pulizia delle eventuali cisterne di accumulo, nonché essere provvista di idonee pompe di aspirazione dei liquidi di che trattasi;
- il trasporto dei rifiuti presso impianti di smaltimento/trattamento regolarmente autorizzati e loro smaltimento finale, nel rispetto delle normative vigenti;
- la fornitura dei contenitori per i rifiuti sanitari nelle varie tipologie e forme richieste, nonché la fornitura di idonei contenitori per la raccolta di tutte le tipologie di rifiuti oggetto del presente capitolato che non sono esplicitamente normati dalle leggi vigenti (es. raccolta farmaci scaduti, mercurio, batterie, toner, ecc.);
- la raccolta differenziata e contestuale fornitura dei contenitori di idonea dimensione e rigidità da adibire alla raccolta differenziata e da posizionare direttamente nei punti di produzione, dotati di caratteristiche che garantiscano la massima igienicità, funzionalità, ergonomia e sicurezza; la raccolta differenziata sarà finalizzata al recupero dei materiali dei seguenti rifiuti sanitari, per esempio CER 09.01.07 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.04 -15.01.07 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - ecc. (vedi lotto 2), nonché di ogni altro materiale da recuperare secondo quanto dettato Art. 5 del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, più esattamente:
 - a) i contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii. e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
 - b) gli altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
 - c) i rifiuti metallici non pericolosi;
 - d) i rifiuti di giardinaggio;
 - e) i rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine dell'ARNAS;
 - f) i liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
 - g) gli oli minerali, vegetali e grassi;
 - h) le batterie e le pile;
 - i) i toner;
 - j) il mercurio;
 - k) le pellicole e lastre fotografiche.
- la produzione dei formulari, che la ditta restituirà all'ARNAS dopo ogni conferimento in cui verranno indicati i pesi delle varie tipologie di rifiuti da avviare alla raccolta differenziata o recuperati;
- messa a norma e manutenzione degli impianti di raccolta di liquidi di sviluppo e fissaggio, se esistenti;
- utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale adeguate alle necessità, conformi alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza;
- ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga nel più rigoroso rispetto del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 "regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge n. 179 del 31 luglio 2002";
- conferimenti dei rifiuti presso impianti autorizzati allo smaltimento o al recupero oppure presso impianti di produzione di CDR nel rispetto della normativa vigente per le diverse tipologie di rifiuti secondo la normativa prevista, secondo la loro specifica natura;
- rispetto della tempistica relativa al ritiro dei rifiuti (frequenze compatibili con quelle previste dalla normativa in vigore per le diverse tipologie di rifiuti prodotti, previste dal presente capitolato e, comunque, concordate al bisogno con le Direzioni Mediche dei presidi dell'ARNAS di concerto con il DEC);
- bonifica, sanificazione e manutenzione delle attrezzature utilizzate e reintegro in caso di usura o non possibilità d' idonea riparazione;
- fornitura e installazione, per le aree destinate al deposito e/o al trattamento dei rifiuti, di cartelli indicanti la tipologia degli stessi, il divieto di accesso ai non addetti, il divieto di depositare rifiuti

- fuori dai contenitori dedicati;
- fornitura di strumenti di pesatura da ubicare nei depositi temporanei di ogni singolo sito produttivo;
- la Ditta aggiudicataria sarà inoltre tenuta a prestare, se richiesta, assistenza tecnica tanto nei rapporti con Enti esterni quanto nei presidi ospedalieri, per assicurare una organizzazione del servizio regolare sotto ogni profilo normativo ed efficiente su quello operativo. Dovrà inoltre fornire tutti gli aggiornamenti legislativi relativi al presente appalto, comprese le azioni necessarie alla riduzione della tassa rifiuti nel caso della raccolta differenziata;
- la Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla relativa compilazione e all'invio all'istituto in doppia copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) entro i termini del 30 Marzo di ogni anno concernente i dati dell'anno precedente;
- la Ditta aggiudicataria dovrà su richiesta della Stazione appaltante fare, a proprie spese, le eventuali, analisi di laboratorio per conoscere l'esatta classificazione chimica dei rifiuti e trasmettere le relative documentazioni entro 30 giorni alla stazione appaltante;
- la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla vidimazione di registri di carico e scarico dei rifiuti fornendo alla stazione appaltante tutti gli elementi necessari per le procedure amministrative.

Art. 3. 1 Sterilizzazione in house (Modalità alternativa)

La sterilizzazione in house dei rifiuti a rischio infettivo (CER 180.103) può rappresentare una modalità alternativa per rendere il servizio, la rimanente parte dei codici del lotto 1 – non sterilizzabili – dovranno essere trattati secondo la procedura tradizionale prevista dalla normativa vigente e riportata nel presente CSA.

Il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga a cura della Ditta aggiudicataria nel più rigoroso rispetto del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 "regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge n. 179 del 31 luglio 2002" e di qualunque norma e/o aggiornamento, comunque, inerenti tale procedura.

Rimangono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, ecc) contabilizzati dall'UOC Gestione Tecnica.

Le sterilizzatrici dovranno possedere le caratteristiche previste dal DPR n. 254/2003 per quanto riguarda la capacità dell'abbattimento della carica microbica e le procedure da effettuare per garantire l'efficacia del trattamento, nonché la diminuzione del volume e del peso dei rifiuti stessi.

Ai sensi del suddetto DPR n. 254/2003 ricade sull'aggiudicatario:

- la responsabilità sull'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
- la richiesta di tutte le necessarie autorizzazioni
- la comunicazione preventiva alla provincia, ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici
- l'obbligo di acquisire dalla Direzione Medica di ciascun pp.oo o dal responsabile sanitario competente la convalida degli impianti di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi e per gli interventi di manutenzione straordinaria con la cadenza temporale prevista
- la conservazione della documentazione e la trasmissione a conclusione del rapporto contrattuale a ciascuna Direzione medica di presidio, per la conservazione per cinque anni;
- la verifica e la certificazione dell'efficacia del processo di sterilizzazione nei tempi e nei modi previsti dal Direttore Medico di ciascun pp.oo.
- l'assistenza al personale dell'ARNAS nella tenuta dei registri di carico e scarico e nella predisposizione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD)
- la tenuta c/o l'impianto del registro con fogli numerati progressivamente nel quale s, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:
 - numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione
 - quantità giornaliera e tipologia dei rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione
 - data del processo di sterilizzazione.

I rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, raccolti e trasportati con il CER 20.03.01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER 19.12.10.

Le operazioni di movimentazione interna all'ARNAS, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preliminare, di messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere effettuati utilizzando i suddetti imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso.

Saranno a totale carico dell'aggiudicazione senza costi aggiuntivi per l'ARNAS:

- la raccolta in serbatoi dei liquidi di scarico prodotti dalle sterilizzatrici durante il processo e lo svuotamento degli stessi;
- la realizzazione di coperture, strutture precarie, recinzioni, etc. ed eventuale inoltro di istanza/e per il rilascio delle autorizzazioni;
- adottare le misure necessarie ad impedire l'accesso a tali apparecchiature alle persone non autorizzate e apporre e mantenere la necessità cartellonistica/segnaletica;
- la realizzazione degli impianti e quadri elettrici necessari per la messa in funzione delle sterilizzatrici che dovranno essere realizzati da ditte specializzate abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., autorizzate al rilascio delle certificazioni ovvero in possesso delle SOA OG11 e, se del caso, OGI.

La potenzialità produttiva degli impianti di sterilizzazione, funzionante 5/6 giorni su 7 dalle ore 07:30 alle ore 14:00, dovrà essere complessivamente tale da poter eventualmente assicurare la totale sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo prodotti da questa ARNAS che si riserva l'opzione di gestire l'intera produzione aziendale di rifiuti sanitari con gli impianti di sterilizzazione, compatibilmente con la normativa vigente al momento dell'esercizio dell'opzione stessa. Per la realizzazione degli impianti di sterilizzazione sarà messa a disposizione dell'azienda Ditta aggiudicataria, in comodato d'uso gratuito, l'area esterna all'interno del perimetro del P.O. Civico, secondo quanto meglio evidenziato nell'allegata planimetria.

All'interno dell'Area assegnata, in zona adiacente alla macchina sterilizzatrice, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'allestimento di appositi spazi idonei al deposito temporaneo dei rifiuti da sterilizzare.

Per i rifiuti sanitari a rischio infettivo da sottoporre a sterilizzazione dovranno essere utilizzati contenitori riutilizzabili che dovranno essere sottoposti, ad ogni utilizzo a processo di deterzione, sanificazione, disinfezione.

La pesatura dei rifiuti sanitari a rischio infettivo dovrà avvenire, in contraddittorio con il personale dell'ARNAS, prima di essere immessi nel processo di sterilizzazione al netto del peso dei contenitori. Tale peso rilevato sarà quello, economicamente, contabilizzato.

Il processo di sterilizzazione, se proposto, dovrà entrare in piena attività entro 6 mesi dalla data di stipula e sottoscrizione del contratto.

Nelle more dell'attivazione ed in caso di impedimento di qualsiasi tipo e specie, il servizio dovrà comunque essere assicurato dall'aggiudicatario secondo la metodologia tradizionale.

Qualora si rilevassero criticità rispetto al processo di conferimento dei rifiuti previsto dalla normativa vigente in materia, l'aggiudicatario sarà, comunque, obbligato:

1. a verificare la possibilità di conferire i rifiuti sterilizzati presso discariche di rifiuti non pericolosi fuori dell'ambito territoriale ottimale di Palermo;
2. nell'impossibilità di cui al precedente punto 1) a conferire i rifiuti sanitari a rischio infettivo sterilizzati in impianti di incenerimento.

Per quanto non precisato nel presente articolo si rinvia al D.P.R. n. 254/2003.

LOTTO 1

CER	TIPO RIFIUTI
18.01.01	Oggetti da taglio (eccetto 18.01.03*)
18.01.02	Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne il 18.01.03*)
18.01.03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18.01.04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18.01.06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18.01.07	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.01.06*
18.01.08*	medicinali citotossici o citostatici
18.01.09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.01.08*
18.01.10*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18.02.01	Oggetti da taglio (eccetto 18.02.02*)
18.02.02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

(*) L'asterisco indica "rifiuto pericoloso"

TABELLA 1



Handwritten signatures in black, blue, and red ink, located in the bottom right corner of the page.

LOTTO 2

CER	TIPO RIFIUTI
06.03.14	Sali e loro soluzioni diversi dal CER 06.03.11* e 06.03.13*
06.04.04*	rifiuti contenenti mercurio
07.01.01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (organico)
07.01.03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.01.04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.07.01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (chimica fine)
07.07.04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (prodotti della chimica fine)
08.03.17*	cartucce esaurite di Toner e inchiostro contenenti sostanze pericolose
08.03.18	cartucce esaurite di Toner e inchiostro non contenenti sostanze pericolose
08.03.19*	Oli dispersi
09.01.01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09.01.04*	liquidi di fissaggio provenienti dai servizi RX
09.01.07	Carta e pellicole per fotografia con Ag
09.01.08	Carta e pellicole per fotografia senza Ag
13.03.10*	altri oli isolanti e termo conduttori
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone
15.01.02	Imballaggi in plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.07	imballaggi vetro
15.01.10*	Imballaggi contenenti sostanze pericolose
15.02.02*	assorbenti e materiali filtranti pericolosi
15.02.03	assorbenti e materiali filtranti diversi dal CER 15.02.02*
16.01.08*	componenti contenenti mercurio
16.01.17	metalli ferrosi
16.02.11*	Apparecchiature contenenti HCFC, HFC
16.02.13*	apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi di cui dal CER 16.02.12*
16.02.14	Apparecchiature non pericolose
16.02.16	Componentistica delle apparecchiature fuori uso di cui al CER 16.02.14
16.05.04*	estintori ad halon e a polvere
16.05.06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16.05.07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16.05.08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16.05.09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16.05.06-07-08*
16.06.01*	batterie al piombo
16.06.02*	batterie al nichel-cadmio
16.06.03*	batterie e accumulatori contenenti mercurio
16.06.04*	batterie e accumulatori diverse dal 16.06.03*
16.06.05	altre batterie ed accumulatori
17.01.03	mattonelle e ceramiche
17.02.01	Legno
17.02.02	vetro
17.02.03	plastica
17.04.02	alluminio
17.04.03	Camice di piombo
17.04.05	Ferro e acciaio
17.04.07	Metalli misti

Handwritten signatures and initials in blue and black ink.

17.06.01*	Materiali isolanti contenenti amianto
17.06.03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 17.06.03*
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
19.08.01	vaglio
19.09.05	resine a scambio ionico esaurite
19.12.01	carta e cartone triturati, compattati, ecc.
19.12.02	metalli ferrosi triturati, compattati, ecc.
19.12.03	metalli non ferrosi triturati, compattati, ecc.
19.12.04	plastica e gomma triturati, compattati, ecc.
19.12.05	vetro triturati, compattati, ecc.
19.12.10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
20.01.01	carta e cartoni tal quali
20.01.02	vetro da raccolta differenziata
20.01.11	prodotti tessili
20.01.21*	Tubi fluorescenti (neon) ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.34	batterie ed accumulatori diversi dai CER 20.01.33*
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse dal CER 20.01.21-23*
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse dal CER 20.01.21-23-35*
20.02.01	rifiuti biodegradabili
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati
20.03.07	ingombranti (beni mobili fuori uso)

(*) L'asterisco indica "rifiuto pericoloso"

TABELLA 2

LOTTO 3

Categoria	Condizioni e/o Concentrazioni di attività	Destinazione finale
Esenti	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 154 comma 2 del D.Lgs n. 230/1995 • Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del D.Lgs n. 230/1995 	Rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006
A vita media molto breve	<ul style="list-style-type: none"> • $T_{1/2} < 100$ giorni Raggiungimento in 5 anni delle condizioni: • Art. 154 comma 2 del D.Lgs n. 230/1995 • Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del D.Lgs n. 230/1995 	Stoccaggio temporaneo (art.33 D.Lgs n. 230/1995) e smaltimento nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006
Attività molto bassa	Raggiungimento in T <10 anni della condizione: <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del D.Lgs n. 230/1995 	Impianti di smaltimento superficiali, o a piccola profondità, con barriere ingegneristiche (Deposito Nazionale D.Lgs n. 31/2010)
	<ul style="list-style-type: none"> • < 100 Bq/g (di cui alfa < 10 Bq/g) Non raggiungimento in T <10 anni della condizione: <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del D.Lgs n. 230/1995 	
Bassa attività	<ul style="list-style-type: none"> • radionuclidi a vita breve < 5 MBq/g • ^{59}Ni-^{63}Ni < 40 kBq/g • radionuclidi a lunga vita < 400 Bq/g 	
Media attività	<ul style="list-style-type: none"> • radionuclidi a vita breve >5 MBq/g • ^{59}Ni-^{63}Ni >40 kBq/g • radionuclidi a lunga vita >400 Bq/g • No produzione di calore Radionuclidi alfa emettitori <400 Bq/g e beta-gamma emettitori in concentrazioni tali da rispettare gli obiettivi di radioprotezione stabiliti per l'impianto di smaltimento superficiale.	Impianto di immagazzinamento temporaneo del Deposito Nazionale (D.Lgs n.31/2010) in attesa di smaltimento in formazione geologica
	Radionuclidi in concentrazioni tali da non rispettare gli obiettivi di radioprotezione stabiliti per l'impianto di smaltimento superficiale.	
Alta attività	Produzione di calore o di elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita, o di entrambe tali caratteristiche.	

Classificazione GT ri. 26	Nuova classificazione
Prima Categoria	Rifiuti radioattivi a vita media molto breve
Seconda Categoria	Rifiuti radioattivi di attività molto bassa
	Rifiuti radioattivi di bassa attività
Terza Categoria	Rifiuti radioattivi di media attività
	Rifiuti radioattivi di alta attività

TABELLA 3

I rifiuti radioattivi sono classificati nelle categorie di cui alla superiore tabella (esenti, a vita molto breve, attività molto bassa, bassa attività, ed alta attività; tali categorie possono essere ricondotte alle vecchie categorie 1°, 11° e III° così come sopra riportato).

I rifiuti radioattivi di origine sanitaria, generalmente appartenenti alla prima categoria, possono essere così schematizzati:

1. RIFIUTI LIQUIDI

1.1. residui di soluzioni somministrate: sono in genere costituiti da piccoli volumi contenuti in fialoni con tappo a tenuta per cui non appare opportuno estrarre il liquido dai contenitori.

Si considerano quindi i contenitori stessi come rifiuti solidi da smaltire come tali.

1.2. acque di lavaggio: nella pratica attuale non si esegue un vero e proprio lavaggio della vetreria ma vengono ampiamente impiegati siringhe, provette ed altro materiale a perdere. Tale materiale, anche se contenente piccole quantità di liquido va trattato come rifiuto solido. Nel caso di lavaggio di vetreria o altro materiale contaminato è opportuno immettere le acque di lavaggio nel sistema di vasche di decadimento.

I residui di lavaggio dei laboratori di Radioimmunologia vanno trattati come rifiuti radioattivi liquidi e quindi immessi in opportuni contenitori (doppio contenimento: primo contenitore stagno, materiale di assorbimento con capacità pari al volume del rifiuto, secondo contenitore metallico).

1.3. siero o liquido biologico marcato: in genere viene rimosso con l'aspirazione del surnatante nelle operazioni di laboratorio e va considerato come rifiuto liquido.

2. RIFIUTI SOLIDI:

2.1. rifiuti solidi di cui sopra (fialoni, provette, ecc.);

2.2. rifiuti solidi derivanti dall'uso di sorgenti radioattive non sigillate : sono per la maggior parte costituiti da guanti monouso, siringhe, provette, fialoni, materiale di decontaminazione e materiale contaminato;

2.3. colonne di resina e scambio ionico: i generatori riutilizzati per l'eluizione di radionuclidi non più utilizzabili per l'impiego medico sono da considerarsi come rifiuto radioattivo solido;

2.4. sorgenti radioattive sigillate fuori uso: possono essere comprese in questa classe di rifiuti le sorgenti terapeutiche decadute e quelle utilizzate per la calibrazione di strumenti.

Tale categoria di rifiuti è in genere costituita da radionuclidi ed emivita media e lunga per cui il rifiuto va considerato di seconda categoria e allontanato seguendo le idonee procedure.

A proposito di tali rifiuti occorre rilevare che spesso sorgenti in disuso sono conservate per lunghi periodi anche se definitivamente poste fuori uso, con un conseguente inaccettabile rischio legato alla detenzione senza utilizzo.

Nel caso di rifiuti radioattivi provenienti da U.O. dell'ARNAS è, inoltre, indispensabile tenere conto dei rischi di ordine infettivo per cui i rifiuti radioattivi che contengono o sono contaminati da materiale biologico con presenza di agenti patogeni, possono essere sottoposti ad un trattamento di disinfezione prima delle successive fasi gestionali.

Eventuali procedimenti di sterilizzazione, condotti sotto il controllo dell'esperto qualificato, andranno effettuati qualora ritenuti strettamente necessari e giustificati, tenuto conto anche del rischio di contaminazione radioattiva e di esposizione per i lavoratori che detti procedimenti comporterebbero.

I rifiuti radioattivi non sono disciplinati dal D.P.R. n. 54 del 15/07/2003 - regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, ma dai riferimenti ai punti i e k dell'art. 1 - normativa di riferimento.

Art. 4 - Importo presunto

L'importo complessivo presunto annuo del servizio, suddiviso in tre lotti, tiene conto della quantità stimata per singolo lotto, come risultante dall'allegato al presente CSA. Il prezzo offerto, riferito a litro e/o a chilogrammo per quei rifiuti che si presentano in forma liquida o solida e per le altre voci del lotto è comprensivo delle spese di raccolta, trasporto, smaltimento e della fornitura dei contenitori per i rifiuti sanitari, suddivisi per tipologia ed esattamente rispondenti alle indicazioni di legge e riportanti le etichettature con la simbologia prevista e le eventuali frasi di rischio. Il prezzo è altresì comprensivo di qualsiasi altra spesa accessoria e consequenziale, IVA esclusa.

L'ARNAS - come specificato nel disciplinare di gara - si riserva la facoltà di recedere il contratto, d'interrompere in ogni momento il servizio senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta nei seguenti casi:

- qualora non dovesse più sussistere l'esigenza della loro raccolta, del loro trasporto, del loro smaltimento e/o del loro recupero secondo le modalità qui disciplinate, per la previsione di modalità maggiormente efficaci e/o efficienti;
- per esigenze di adeguamento della C.U.C. e dell'ARNAS a modalità di raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero più innovative;
- per un diverso assetto organizzativo dell'ARNAS che faccia venir meno, in tutto od in parte, la necessità della prestazione oggetto del presente capitolato;

Si precisa che il costo per la raccolta differenziata è compensato dal ricavo che scaturisce dal recupero del rifiuto di che trattasi.

Art. 5 - Durata dell'appalto

La durata del servizio è fissata in anni uno, rinnovabile - agli stessi prezzi, patti e condizioni - per ulteriori dodici mesi nelle more della definizione dell'indicanda gara CUC e decorrerà dalla data di stipula del contratto. Ove se ne ravvisasse la necessità l'ARNAS potrà prorogare di ulteriori sei mesi il contratto in essere ex art. 106 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016.

Per ragioni di urgenza e di tutela della salute pubblica, questa ARNAS si riserva la facoltà di procedere all'avvio del servizio sotto riserva di legge.

Art. 6 - Accertamenti e controlli periodici

L'ARNAS, secondo le proprie strategie, può disporre, in qualsiasi momento, tramite propri funzionari, ogni accertamento e controllo sul servizio svolto e/o sulle modalità operative del servizio, al fine di verificare l'esatta rispondenza rispetto al presente capitolato. Le eventuali inadempienze riscontrate in sede di controllo quantitativo-qualitativo o di ulteriori accertamenti potranno costituire motivo di contestazione al soggetto aggiudicatario.

Art. 7 - Polizza assicurativa e oneri dall'aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario deve provvedere alla stipulazione di una polizza assicurativa a beneficio dell'ARNAS e dei terzi e per l'intera durata del contratto a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto.

In particolare detta polizza tiene indenne l'ARNAS da, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché terzi, per qualsiasi danno il soggetto aggiudicatario possa arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'ARNAS, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 cod. civ. di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.. Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata alla struttura aziendale addetta al controllo dell'appalto, prima dell'inizio dello stesso.

La mancata stipula della polizza di cui sopra comporterà il diritto di recesso dal contratto da parte dell'ARNAS.

L'aggiudicatario si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

In particolare il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare all'ARNAS in conseguenza dell'espletamento del servizio.

La ditta dovrà assicurare comunque i servizi affidati, anche in caso di sciopero del proprio personale o di avaria delle attrezzature normalmente utilizzate, comunicando formalmente le modalità sostitutive di effettuazione nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 8 - Frequenza della raccolta dei rifiuti

I rifiuti sanitari dovranno essere ritirati presso le UU.OO. e conferiti presso il deposito temporaneo nelle fasce orarie previste dagli orari di servizio del personale in cinque giorni settimanali su sette, dal lunedì al venerdì (festivi compresi) ad esclusione della aree ad alto rischio (blocchi operatori, Oncoematologia, Nefrologia Centro Trapianti, Terapia intensiva) e le UU.OO. COVID per le quali il ritiro dal deposito dovrà essere previsto sette giorni su sette, ed in ogni caso secondo le indicazioni delle Direzioni Mediche dei pp.oo. di concerto con il DEC. Il ritiro dal deposito aziendale per il trasferimento all'impianto di smaltimento, dovrà essere effettuato almeno tre volte a settimana, tenuto conto della tipologia/capienza dello stesso e delle eventuali ulteriori indicazioni del DEC in caso si presenti la necessità di ulteriori ritiri.

I ritiri dovranno essere fatti con mezzi di adeguata capacità, in ordine con l'ADR, nel rispetto assoluto del "SISTRI" in modo da potere prelevare tutti i rifiuti depositati, e nelle fasce orarie di servizio del personale e, comunque, concordate con la Direzione Medica dei pp.oo. dell'ARNAS.

Con frequenza da stabilire con i responsabili dei laboratori di analisi/anatomie patologiche/radiologie, dovranno essere controllati i livelli della cisterna di raccolta dei reflui del Laboratorio Analisi e dei liquidi di sviluppo e fissaggio.

In caso di produzione inaspettata, la ditta dovrà garantire il prelievo su richiesta entro 48 ore. I giorni e gli orari per la raccolta saranno preventivamente concordati con i "delegati SISTRI" e/o i responsabili dell'Azienda Ospedaliera.

I rifiuti, la cui tempistica di deposito non è cogente, dovranno essere ritirati secondo le modalità concordate con l'ARNAS di concerto con il DEC.

In caso di fermo per manutenzione o altro degli impianti di smaltimento normalmente utilizzati, la

ditta aggiudicataria si impegna a trovare altri impianti per dare seguito al servizio di che trattasi.

Art. 9 Presa visione della documentazione e sopralluogo (facoltativo)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'ARNAS *all'interno della sezione portale gare d'appalto*

Il sopralluogo presso le sedi dell'ARNAS di concerto con il Responsabile referente per la Gestione dei Rifiuti Aziendali riportato nell'Allegato A, è facoltativo.

Al termine del sopralluogo **dovrà essere predisposto un verbale** sottoscritto da entrambe le parti, da allegarsi in copia alla documentazione amministrativa, ove effettuato. L'operatore economico che risulterà aggiudicatario non avrà comunque nulla a pretendere dall'ARNAS ove rilevasse criticità e/o conseguenti maggiori oneri economici anche in ragione di un sommario e/o mancato sopralluogo.

E' possibile che nel corso della procedura e prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte possano verificarsi alcune variazioni di persona/numero telefono, etc.; nel qual caso le variazioni potranno essere pubblicate sul sito dell'ARNAS nella sezione relativa alla documentazione di gara.

Successivamente all'aggiudicazione, in ogni caso, le sedi/i PP.OO. dell'ARNAS interessate dal servizio *de quo* saranno definite nell'ambito del contratto, ove sarà, altresì, specificato che le stesse potranno subire variazioni (anche in aumento) nel corso della durata prevista dal singolo contratto in ragione delle esigenze organizzative dell'ARNAS.

Art. 10 Modalità di effettuazione del servizio

L'esecuzione dei servizi proposti dovrà dare luogo al minor disagio possibile per non interferire sulle normali attività sanitarie dell'azienda, inoltre la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi al rispetto delle istruzioni e delle disposizioni impartite dalle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri, nonché delle eventuali unità operative addette al controllo di che trattasi.

Tutto deve svolgersi nel rispetto delle tempistiche SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), se effettivamente operativo al momento di effettuazione del servizio.

Il servizio deve essere espletato con la puntuale osservanza delle norme previste in materia di rifiuti pericolosi, non pericolosi e speciali di cui al D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 - regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge n. 179 del 31 luglio 2002, nonché di tutte le disposizioni di legge, normative regionali, regolamenti e circolari degli organi territorialmente competenti in materia, con particolare riferimento al "SISTRI", anche se non specificatamente descritte nel presente capitolato, nonché di tutte le modificazioni che tale disciplina dovesse subire nel periodo di vigenza dell'appalto.

I contenitori, durante il trasporto, dovranno essere accompagnati dal FIR debitamente compilato e dalla scheda SISTRI.

Tutte le operazioni di trasporto e di carico dei rifiuti, compreso il trasporto dal luogo di deposito temporaneo al mezzo di trasporto, dovranno essere eseguite dal personale della ditta aggiudicataria, nel rispetto del "SISTRI".

Per quanto riguarda i rifiuti radioattivi il servizio sarà effettuato nel rispetto delle indicazioni concordate con l'Esperto Qualificato, con il Direttore Medico di ciascun P.O. dell'ARNAS, il RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione).

Le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi dovranno svolgersi nel più assoluto rispetto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché nel rispetto delle norme in tema di sicurezza dei lavoratori e tutela dell'ambiente, sollevando l'amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità penale e civile sin dal momento del ritiro del rifiuto di che trattasi.

In ogni caso la modalità di svolgimento del servizio deve intendersi assolutamente rispettosa di tutto quanto riportato nel presente capitolato.

Il servizio non potrà, in alcun modo, essere interrotto, qualunque sia la causa vantata dalla ditta aggiudicataria.

Al fine di garantire la stazione appaltante è assolutamente proibita la manipolazione dei rifiuti da parte di soggetti terzi diversi dalle ditte aggiudicatane, lo stesso dicasi circa la cessione parziale del servizio ad altri soggetti; nei casi di cui sopra, qualora avvenissero, è prevista l'immediata risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di trasmettere mensilmente la reportistica delle attività svolte, indicando CER, luogo di produzione e quantitativi all'ARNAS tramite le Direzioni Mediche di Presidio. Tale trasmissione dovrà essere di tipo informatico da concordare con l'ARNAS.

Art. 11 - Contenitori per la raccolta dei rifiuti di cui al lotto 1

I contenitori dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza e protezione della salute, nonché a tutti i requisiti previsti per la tipologia del rifiuto trattato, come da D.P.R. n. 254/03.

I contenitori devono differenziarsi nei materiali e nella capienza, nel rispetto delle esigenze delle diverse strutture.

La ditta dovrà produrre idonea campionatura dei contenitori proposti e relative schede tecniche, come specificato nel disciplinare tecnico.

Queste ultime faranno parte della documentazione tecnica da allegare all'offerta.

L'appaltatore dovrà garantire con continuità, senza interruzione alcuna, la fornitura dei contenitori sulla scorta del consumo medio dell'ARNAS.

La quantità potrà subire variazioni in corso d'appalto, per quantità e per tipo di contenitori, secondo le necessità dell'ARNAS, senza che l'appaltatore possa rifiutare tali variazioni o chiedere compensi aggiuntivi.

Le quantità, le tipologie e le dimensioni dei contenitori dovranno essere adeguate alle strutture servite e potranno variare al variare di altre, eventuali, nuove normative in tema di rifiuti.

Lotto 1 - contenitori per rifiuti sanitari	
<p>Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo In tutte le dimensioni necessarie secondo le necessità della ARNAS 20- 40-60 litri, con idonei sistemi di chiusura, definitivi o "apri e chiudi"; prevedere anche quelli più piccoli dotati di dispositivi togli aghi e quelli "da banco" (3-5-e 7, o similari). Dovranno avere le maniglie o idonei mezzi di presa</p>	<p>materiale plastico - scritta: Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti ARNAS - CER 18.01.03* (C.E.R. 18.01.01 per i taglienti ed i pungenti non utilizzati) - scritta R su fondo giallo Sacco di plastica interno trasparente a perdere e non clorurato con dispositivo di chiusura definitivo</p>
<p>Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo In tutte le dimensioni necessarie secondo le necessità dell'ARNAS 20- 40-60 litri, con idonei sistemi di chiusura definitiva. Dovranno avere le maniglie o idonei mezzi di presa</p>	<p>in cartone - completi di sacco interno con chiusura definitiva; anche il sacco interno deve riportare la scritta: Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - CER 18.01.03* - scritta R su fondo giallo Sacco di plastica interno trasparente a perdere e non clorurato con dispositivo di chiusura definitivo</p>
<p>Farmaci In tutte le dimensioni necessarie secondo le necessità dell'ARNAS con idonei sistemi di chiusura definitiva.</p>	<p>in cartone rigido o materiale plastico - completi di sacco interno con chiusura definitiva; deve riportare la scritta: Farmaci scaduti CER 18.01.09 - Farmaci citotossici- citostatici CER 18.01.07* Prevedere la fornitura di contenitori in materiale rigido e rinforzato per i residui delle lavorazioni dei chemioterapici antiblastici, con scritto "materiali residui dalle operazioni di manipolazione dei chemioterapici antiblastici".</p>
<p>Reflui di laboratorio a rischio chimico In tutte le dimensioni necessarie secondo le necessità della ARNAS con idonei sistemi di chiusura ermetica, da 5, 10, 20 litri ed altre eventuali misure.</p>	<p>materiale plastico resistente ai prodotti chimici - con dispositivi necessari per effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento - CER 18.01.06* - mezzi di "presa" sicuri, vaschetta di contenimento anti stravasato.</p>
<p>Contenitori per amalgama d'argento In tutte le dimensioni necessarie secondo le necessità dell'ARNAS</p>	<p>materiale plastico - CER 18.01.10*</p>
<p>I contenitori di cui sopra dovranno essere supportati da certificazioni attestanti l'idoneità all'uso e la conformità alle norme A.D.R. e comunque, in caso di modifica della normativa oggi in vigore, dovranno essere conformi ad eventuali modifiche ed integrazioni; l'etichettatura deve essere esaustiva di ogni dato necessario alla completa rintracciabilità e caratterizzazione del rifiuto di che trattasi, nell'assoluto rispetto delle normative di settore.</p>	

Tutte le consegne non rispondenti alle specifiche richieste e/o dichiarate, o in difetto delle caratteristiche di pulizia stabilite, saranno respinte e dovranno essere prontamente sostituite dall'appaltatore, fatta salva e impregiudicata l'applicabilità delle penali del caso e la richiesta di risarcimento danni.

Tutti i tipi di contenitori forniti saranno inoltre sottoposti a controllo di corrispondenza della campionatura depositata.

Eventuali nuovi contenitori oltre a quelli indicati nel presente capitolato, dovranno essere preliminarmente esaminati dal personale competente dell'ARNAS ed ottenere esplicita autorizzazione all'utilizzo prima dell'inizio dell'effettivo svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato speciale.

L'ARNAS ha altresì la facoltà di richiedere la sostituzione dei contenitori utilizzati e ritenuti non idonei.

L'impresa aggiudicatata dovrà fornire, con oneri a proprio carico, i contenitori sopra descritti, in cartone e/o in polipropilene vergine, questi ultimi possono essere sia monouso che riutilizzabili, in relazione ai rifiuti che dovranno contenere.

L'impresa aggiudicataria potrà scegliere, tra quelli sopra descritti, quali contenitori usare; per quanto riguarda la quantità degli stessi è possibile fare, orientativamente, riferimento alla tabella fabbisogni annuali.

I contenitori dovranno essere omologati e rispondenti a quanto previsto dal D.M. 211/96, dal DPR. n. 254/2003, dall'ADR (Accord Dangereuses Route) ed eventuali ss.mm.ii.

Le schede tecniche allegate ai contenitori, di ogni forma e tipo, dovranno indicare, con chiarezza, i riferimenti del D. Lgs. n. 81/2008, nonché la conformità alle normative di sicurezza ed antinquinamento in funzione della eventuale termodistruzione.

I contenitori saranno consegnati all'ARNAS con le modalità ed i tempi concordati con i responsabili delle sopra citate unità locali o dei responsabili/referenti di altre strutture.

I responsabili dell'ARNAS comunicheranno, alla ditta aggiudicataria, il quantitativo minimo per poter garantire una scorta adeguata.

Nell'ipotesi di contenitori per i rifiuti a rischio infettivo in polipropilene riutilizzabili, si precisa che gli stessi dovranno essere sanitizzati e rigenerati presso gli impianti di smaltimento al quale i rifiuti in questione sono destinati, tale processo di sanitizzazione/rigenerazione dovrà essere certificato; inoltre, le operazioni di svuotamento dei contenitori riutilizzabili dovranno rigorosamente avvenire presso gli impianti di smaltimento.

In ogni caso, i contenitori riutilizzabili dovranno essere sempre in perfetto stato d'uso, asciutti, puliti e privi di cattivi odori.

Sempre nel caso di cui sopra, contenitori riutilizzabili, sarà a totale carico della ditta aggiudicataria la gestione dei cicli di sanitizzazione e rigenerazione ai quali saranno sottoposti i contenitori in questione; di tale gestione la ditta aggiudicataria dovrà darne evidenza scritta all'ARNAS.

Art. 12 - Contenitori per la raccolta dei rifiuti di cui al lotto 3

I contenitori per i rifiuti radioattivi dovranno avere caratteristiche tali da soddisfare quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, dalla Norma UNI 8128 e dai riferimenti normativi di cui all'art. 1 del presente capitolato, inoltre devono garantire le seguenti funzioni:

- costituire una valida barriera per il contenimento delle sostanze radioattive durante operazioni di riempimento, movimentazione e di eventuale stoccaggio nel deposito temporaneo;
- costituire, se del caso, uno schermo contro le radiazioni;
- garantire, per il trasporto, la tenuta secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il contenitore deve essere costruito con materiali di buona qualità compatibili con il contenuto e con il processo di condizionamento prescelto.

Le caratteristiche meccaniche devono essere tali da garantire un'adeguata resistenza a fronte di urti o cadute che si possano verificare nell'impianto durante la movimentazione e il trasporto. Le superfici devono essere, ove necessario, facilmente decontaminabili.

Il contenitore deve, infine, fornire un'adeguata resistenza alla corrosione della superficie esterna, essere, relativamente alla superficie interna, compatibile con il processo di condizionamento ed avere una forma tale da facilitare le operazioni di movimentazione al fine di ottimizzare gli spazi disponibili e le attrezzature di movimentazione, devono essere utilizzati, per quanto possibile, contenitori di tipo standard.

Per la realizzazione di un corretto deposito temporaneo delle diverse tipologie di rifiuto, in base alle esigenze dell'ARNAS, l'appaltatore dovrà fornire:

- per i rifiuti solidi di I e II Categoria:
- in dotazione ai contenitori, un sacco di politene neutro ad alta densità per l'ulteriore contenimento della contaminazione presente e materiale assorbitore;

- le etichette da apporre sui contenitori per l'identificazione dei medesimi ai fini del deposito del temporaneo e del trasporto;
- la modulistica da compilare per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti;
- per i rifiuti liquidi di I e II Categoria;
- idonei contenitori a norma, di capacità pari a **12, 30 e 60** litri (il cui quantitativo sarà determinato in base alle esigenze degli insediamenti);
- le etichette da apporre sui contenitori per l'identificazione dei medesimi ai fini del deposito temporaneo e del trasporto;
- la modulistica da compilare per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti.
- Schedatura ed etichettatura: il personale della Ditta aggiudicataria preposto al ritiro del materiale radioattivo, deve verificare quanto di seguito descritto: su ogni contenitore devono essere indicati i radionuclidi principali presenti, le attività e le concentrazioni di radioattività per i diversi gruppi di radionuclidi, caratteristiche del rifiuto (es. vetreria del laboratorio, ecc.), la data di fine raccolta dei rifiuti, sigla di identificazione, la loro provenienza quindi l'ente produttore del rifiuto, la data prevista per lo smaltimento.

La ditta dovrà produrre idonea campionatura dei contenitori proposti e relative schede tecniche, come specificato nel disciplinare tecnico; nella ipotesi di contenitori eccessivamente ingombranti e/o pesanti la campionatura potrà essere surrogata dalle sole schede tecniche.

Art. 13 - Altre prestazioni richieste

Il soggetto aggiudicatario avrà cura di fornire, oltre ai mezzi di trasporto, di carrelli trasportatori, vasche di contenimento e pedane, carrellature varie, bilance di precisione omologate per uso legale in rapporto con terzi, nel rispetto della norma UNI CEI EN45501 e del D. Lgs n. 83/2016 e fornite con regolare contrassegno di verifica periodica come disposto dal DM 93/2017 e ss.mm.ii., dotate di display elettronico e di rilascio della stampa della della pesata, assistita e verificata in contraddittorio, recante data, peso netto e peso lordo. Dette bilance dovranno essere posizionate nei depositi dei due presidi ospedalieri **(escluso rifiuti radioattivi)**

La manutenzione ordinaria e della pulizia di carrelli trasportatori elettrici, vasche di contenimento, pedane, carrellature varie e bilance è a carico dell'aggiudicatario. E' a suo carico anche la pulizia dei predetti depositi

E' tenuto, altresì, a fornire quanto segue:

1. etichette riportanti la provenienza e la tipologia del rifiuto da apporre ad ogni contenitore e/o bidone di qualsivoglia tipologia di rifiuti, radioattivi compresi;
2. idonee polveri assorbenti pronte all'uso (preferibilmente in bustine), nei quantitativi necessari;
3. la fornitura dei contenitori, laddove previsti, per i rifiuti del lotto 2; tali contenitori dovranno essere di materiale resistente, impermeabile e di diverso colore rispetto agli altri contenitori, negli stessi dovrà esservi l'indicazione per la completa rintracciabilità del rifiuto in questione;
4. Fornitura dei contenitori per i rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, raccolti e trasportati con CER 20.03.01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione; i rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER 19.12.10.
5. contenitori per la raccolta differenziata di cui all'art 3 (CER 09.01.07 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.04 -15.01.07 e di ogni altro eventuale materiale da recuperare); in sede di sopralluogo la ditta ne valuterà numero, tipologia e dimensioni;
6. messa a norma, se esistenti, degli impianti di raccolta dei liquidi di sviluppo e fissaggio **(escluso rifiuti radioattivi)**;
7. fornitura della cartellonistica indicante la tipologia dei rifiuti, compresa la cartellonistica indicante il divieto di accesso ai non addetti ed il divieto di deposito fuori dai contenitori **(escluso rifiuti radioattivi)**;
8. produzione di ogni, eventuale, aggiornamento normativo concernente l'oggetto dell'appalto;
9. eventuali contenitori in materiale plastico monouso da adattare ai carrelli sanitari di medicazione, stesse caratteristiche di cui all' articolo 12 **(escluso rifiuti radioattivi)**;
10. la conservazione della documentazione e la trasmissione a conclusione del rapporto contrattuale alla Direzione Medica dei due pp.oo.
11. tutto quanto necessario per il corretto svolgimento del servizio.

L'impresa aggiudicataria potrà scegliere, relativamente ai punti 3, 4 e 5, quali contenitori usare.

Art. 14 - Trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non infettivo. Mezzi di trasporto

La ditta appaltatrice effettuerà tutti i trasporti dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ad apposito impianto di smaltimento, ovvero ad eventuale proprio impianto di deposito preliminare regolarmente autorizzato, con mezzi e personale proprio, come risultante dall'Albo Gestore Rifiuti se iscritto per legge per le categorie richieste.

Gli automezzi dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, ed in particolare dovranno essere idonei al trasporto in regime ADR (per i rifiuti speciali pericolosi) ed al "SISTRI", ed essere debitamente abilitati ed autorizzati, secondo la normativa in vigore, come da documentazione tecnica prodotta in gara.

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà produrre la procedura per la sanificazione dei mezzi utilizzati per il servizio in questione, e nello specifico:

- per la consegna dei contenitori a perdere, una volta avvenuto il trattamento di sanificazione e disinfezione del mezzo (i contenitori vuoti non devono viaggiare assieme ai rifiuti);
- per il trasporto dei contenitori nei quali sono riposti i rifiuti sanitari in uscita dall'ARNAS (procedure di sanificazione del mezzo dopo il trasporto dei rifiuti).

E' vietata, da parte del soggetto aggiudicatario, l'apertura dei contenitori nel corso della fase di raccolta e trasporto dei rifiuti; tale operazione potrà essere effettuata esclusivamente da organi competenti per motivi di controllo sulla corretta gestione e confezionamento dei rifiuti.

Art. 15 - Smaltimento dei rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi deve avvenire secondo le disposizioni di legge.

In particolare, si fa riferimento all'art.10 del D.P.R. n. 254/03, che prevede lo smaltimento di tali rifiuti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati.

Il servizio in questione deve essere, ovviamente, adeguato al SISTRI.

Per l'esercizio delle operazioni di smaltimento, l'impianto deve avere tutte le autorizzazioni previste normativa vigente in tema di rifiuti.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire all'ARNAS l'elenco degli impianti di termodistruzione (almeno due) con le relative autorizzazioni, **nonché le convenzioni sottoscritte, con gli impianti di cui sopra, valevoli per tutto il periodo dell'appalto, eventuali proroghe comprese.**

Qualora al soggetto aggiudicatario venga meno la disponibilità di impianti di termodistruzione, lo stesso è tenuto a comunicare tempestivamente la sede del nuovo impianto, unitamente alla relativa autorizzazione. In tal caso, l'ARNAS sarà, comunque, sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta.

La ditta appaltatrice è tenuta a rilasciare all'ARNAS i documenti attestanti l'avvenuto smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non infettivo, ritirati e trasportati, secondo la normativa vigente.

In ogni caso, laddove già operante, il tutto deve essere adeguato al sistema "SISTRI".

Si ricorda, infine, che feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.

Art. 16 - Giacenze iniziali

La ditta aggiudicataria sarà tenuta al ritiro di tutti i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo e non infettivo giacenti presso le sedi dell'ARNAS alla data di inizio del servizio, al prezzo offerto per l'appalto in oggetto.

Art. 17 - Contabilizzazione dei servizi

La contabilizzazione dei servizi erogati dovrà far riferimento ai FIR dei rifiuti rilasciati nel periodo considerato.

Nello specifico, dovranno risultare i seguenti dati:

- il numero e la data del FIR;
- il presidio per il quale è stato emesso il FIR;
- il peso dei rifiuti ritirati;
- le eventuali annotazioni.

Art. 18 - Assistenza tecnico- giuridica e formazione del personale

La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare all'ARNAS adeguata assistenza tecnica e giuridica, tanto nei rapporti con Enti esterni, quanto in ambito sanitario, per assicurare una organizzazione del servizio regolare sotto il profilo normativo ed efficace sotto il profilo operativo.

Art. 19 - Personale addetto al servizio

Il soggetto aggiudicatario sarà unicamente responsabile degli eventuali danni di qualsiasi natura, che i propri dipendenti dovessero arrecare o che comunque nella esecuzione dei lavori o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona od a qualsiasi cosa, e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed, in difetto, al loro risarcimento e ad esonerare l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'ARNAS ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla ditta aggiudicataria.

Durante il periodo di esecuzione del servizio la ditta dovrà avvalersi esclusivamente di proprio personale, garantendo eventuali pronte sostituzioni, ed in numero sufficiente a garantirne la regolarità.

Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria, sia nei confronti dell'ARNAS che nei confronti di terzi, nel rispetto delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti norme in tema di personale dipendente. La ditta aggiudicataria riconosce che l'ARNAS risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stesso ed il proprio personale dipendente.

Nei confronti del proprio personale, la ditta aggiudicataria dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali della categoria nazionali, regionali ed aziendali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

La ditta aggiudicataria, per l'espletamento del servizio, dovrà impiegare personale assunto e registrato nei regolamentari libri paga e matricola, e comunque dovrà rispettare i contratti nazionali e provinciali di settore in merito all'assunzione del personale impiegato nell'appalto in scadenza.

Il personale dovrà essere sottoposto dalla Ditta a controlli sanitari che ne attestino l'idoneità; dovrà essere in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie.

L'ARNAS non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti della ditta, la quale ha l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti agli istituti previdenziali - assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge secondo i contratti di categoria.

La ditta aggiudicataria deve fornire la prova e la documentazione necessaria certificante l'adempimento degli obblighi assicurativi di legge e contrattuali.

Tale elenco deve essere periodicamente aggiornato per le variazioni che dovessero intervenire. Il personale della ditta deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro e in modo decoroso ed igienico.

La divisa deve portare la scritta o il distintivo di riconoscimento della ditta e la targhetta con il nome del dipendente.

Dovrà essere altresì dotato dei necessari D.P.I. (dispositivi di protezione individuale).

La ditta aggiudicataria deve garantire il rispetto delle norme inerenti al sicurezza dei lavoratori, della qual cosa la stazione appaltante ne è assolutamente esonerata.

Eventuali assenze improvvise del personale dovranno essere sostituite da altri operatori entro i termini stabiliti dalla legge, onde garantire il corretto e regolare espletamento del servizio.

Il personale della ditta deve essere in regola con le norme vigenti in tema di sicurezza dei lavoratori.

Il personale dovrà indossare la divisa da lavoro, uguale per tutti, dovrà, altresì, indossare, in bella vista, il cartellino identificativo.

Art. 20 - Continuità del servizio

Il personale assente per sostituzione, riposi, ferie e malattie dovrà essere tempestivamente sostituito.

In caso di scioperi del personale dipendente dal soggetto aggiudicatario o per altre cause di forza maggiore (improvvisi malattie, etc.), fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza essendo un servizio di pubblica utilità.

L'interruzione del servizio di cui al presente articolo comporta responsabilità penale in capo all'appaltatore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione del contratto.

Art. 21 - Responsabile Unico della commessa

Il soggetto aggiudicatario deve designare, entro 15 giorni dalla data di operatività dell'aggiudicazione, una persona con funzioni di "Responsabile Unico" della commessa da segnalare all'ARNAS prima della stipula del contratto.

Il compito del Responsabile Unico della Commessa è controllare e far osservare al personale

impiegato, le funzioni e gli incarichi stabiliti e verificarne il piano di organizzazione.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni d'inadempienza fatte in contraddittorio con detto Responsabile Unico della commessa, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente allo stesso soggetto aggiudicatario.

Il Responsabile Unico della commessa dovrà essere immediatamente reperibile dall'ARNAS dalle ore 9,00 alle ore 21,00 dei giorni feriali tramite cellulare, il cui numero dovrà essere formalmente comunicato prima della stipula del relativo contratto.

Per situazioni di emergenza dovrà, comunque, essere garantita la disponibilità di contattare un altro, eventuale, incaricato dal soggetto aggiudicatario dalle ore 08.00 alle ore 21.00 di tutti i giorni, festivi compresi.

I compiti del Responsabile unico della commessa, o di persona formalmente delegata in sua assenza, essenzialmente sono:

1. gestione delle "non conformità" inerenti il servizio in questione di concerto con l'ARNAS;
2. pianificazione e programmazione del servizio;
3. soluzione di problemi eventualmente insorti durante l'effettuazione del servizio;

Ogni comunicazione fatta al Responsabile unico della commessa si intende fatta alla ditta aggiudicataria.

Art. 22 - Sospensione o ritiro delle prescritte autorizzazioni. Ipotesi di risoluzione del contratto

Il soggetto aggiudicatario deve essere sempre in possesso delle specifiche autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari, come risultante dall'Albo Gestori Rifiuti, se iscritto per le categorie richieste.

Dette autorizzazioni devono avere validità per tutta la durata del contratto.

L'eventuale sospensione, revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità competenti costituisce altra causa di risoluzione del contratto.

Tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'ARNAS.

Art. 23 - Obblighi in tema di sicurezza - D.U.V.R.I.

Tutte le attività descritte nel presente capitolato verranno svolte dall'aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 del D. Lgs n. 81/08, si precisa che, trattandosi di servizio con installazione, l'ARNAS ha provveduto a redigere apposito DUVRI, che farà parte integrante del contratto di fornitura, e che dovrà essere sottoscritto dalla ditta aggiudicataria). Detto DUVRI potrà essere aggiornato, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente

Art. 24 - Osservanza normativa vigente

La ditta aggiudicataria, oltre alle norme del presente capitolato, è obbligata all'osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti autorità governative, regionali e comunali in cui si svolge il servizio. Particolare attenzione deve essere posta al rigoroso adeguamento al "SISTRI".

E' fatto obbligo al soggetto candidato, pena esclusione dalla gara, di produrre tutta la documentazione in lingua italiana.

La ditta aggiudicataria è impegnata altresì ad adeguarsi alle successive disposizioni normative che dovessero sopravvenire nel corso di svolgimento del servizio, anche a seguito dell'emanazione di nuove norme, comunitarie, nazionali, regionali e locali.

Art. 25 - Oneri inerenti al servizio

Tutte le spese derivanti dalla gestione del servizio in argomento del presente capitolato sono a totale carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 26 - Inadempiimenti e penalità

L'inosservanza dei tempi e delle modalità operative previste per il ritiro dei rifiuti e in ogni caso di inadempienza delle prestazioni dovute, descritte nel Capitolato, dà luogo all'applicazione delle penali.

Sono sempre a carico dell'appaltatore le deficienze di servizio conseguenti al mancato conferimento, nei tempi e con le modalità stabilite nel presente capitolato, dei contenitori dei rifiuti, già ritirati e da destinarsi allo smaltimento presso centri autorizzati, nonché, il mancato ritiro con conseguente

ritardo nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti ospedalieri, in violazione delle disposizioni vigenti in materia; ove le deficienze del servizio si ripetessero o si protraessero in misura ritenuta intollerabile dall'ARNAS, la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico dell'appaltatore le spese ed i danni conseguenti.

Qualora gli impianti di smaltimento indicati in sede di gara dovessero risultare temporaneamente o definitivamente inattivi, la ditta aggiudicataria deve garantire comunque la regolarità del prelievo, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti oggetto dell'appalto, pena l'automatica risoluzione del contratto e l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.

L'ammontare della penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata e, comunque, per ogni singola inadempienza, non può essere inferiore a € 500,00, né superiore a € 10.000,00.

In particolare saranno applicate le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- A) sostituzione dei contenitori per i rifiuti sanitari senza il consenso dell'ARNAS € 500,00 per ogni contenitore sostituito e per ogni giorno solare di eventuale inadempienza;
- B) mancata consegna ai presidi ospedalieri dei contenitori vuoti, € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre le 24 ore dal termine prestabilito;
- C) mancato ritiro dei contenitori pieni e conseguente ritardo nel trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo oltre le 24 ore dal termine prestabilito;
- D) violazione documentata delle modalità di effettuazione del servizio, da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità della violazione, regolarmente circostanziata e documentata;
- E) mancata attivazione del servizio di emergenza in caso di fermo e/o indisponibilità del centro smaltimento rifiuti, € 3.000,00 per ogni giorno solare di non esecuzione del servizio;
- F) errori documentati nella pesatura dei rifiuti, € 500,00 per ogni 5 Kg di pesatura in più rispetto alla pesata certificata e tarata;
- G) uso di automezzi non autorizzati e precedentemente comunicati all'ARNAS, € 500,00 al giorno per ogni automezzo non autorizzato;
- H) ritardo nell'attivazione del servizio, rispetto alla lettera d'ordine di inizio da parte dell'ARNAS, € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- I) mancato rispetto delle condizioni igieniche e dell'eventuale sanificazione dei contenitori per i rifiuti, da un minimo di €. 500,00 a un massimo di €. 2.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità della stessa;
- J) mancata restituzione del F.I.R. (anche per via telematica), € 500,00 al giorno;
- K) documentata violazione del D. Lgs. 81/2008, in ragione della gravità della stessa, da € 1.000,00 a € 10.000,00;
- L) utilizzo di personale non assunto regolarmente, € 2.000,00 per ogni persona non in regola;

Resta ferma la facoltà dell'ARNAS di applicare le eventuali penalità ritenute necessarie durante l'esecuzione del servizio e la risarcibilità dell'ulteriore danno subito.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti.

Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia di esecuzione, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Per l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, si procederà, innanzitutto, alla contestazione ufficiale (mail, pec, fax, posta) all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte dell'ARNAS; entro e non oltre il limite di tre giorni successivi alla data della contestazione, l'impresa potrà avanzare le proprie controdeduzioni. L'ARNAS in caso di non ricezione, entro i tre giorni, di alcuna controdeduzione, o nel caso di controdeduzione ritenuta infondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e/o all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. Le inadempienze di cui ai superiori punti, da A ad L, sono meramente esemplificative e non esaustive, pertanto, in tutti gli altri casi di contestazione di disservizi non espressamente previsti ai punti precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e dei reiterarsi delle stesse.

Art. 27 - Foro competente

Le parti contraenti riconoscono come unico competente, per qualsiasi controversia, il Foro di Palermo.

Allegato al Capitolato Speciale d'Appalto

PLANIMETRIA



Allegato al Capitolato Speciale d'Appalto

Importo complessivo presunto annuo per i tre lotti

Ai sensi dell'art. 4 del presente Capitolato Tecnico qui di seguito si individua l'importo complessivo presunto annuo del servizio previsto per i seguenti tre lotti:

LOTTO 1	Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi - CER tab. 1	
Prezzo al Kg.	Quantità Kg	Prezzo totale (IVA esclusa)
€. 1,40	490.127	€. 686.178

LOTTO 2	Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari non pericolosi - CER tab. 2	
Prezzo al Kg.	Quantità Kg	Prezzo totale (IVA esclusa)
1.05	87.456	€. 91.829

LOTTO 3	Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari radioattivi - Tab. 3		
Categorie	Quantità	Prezzo fusto	Prezzo totale (IVA esclusa)
I	20	250	€. 5.000
II	4	2.500	€. 10.000

Sopralluogo

Il sopralluogo, facoltativo, presso le sedi dell'ARNAS previsto dall'art. 9 del C.S.A. può essere effettuato contattando il seguente Referente per la Gestione dei Rifiuti Aziendali: **Dr.ssa Zina Picciuca** della Direzione Medica del p.o. Civico

mail aziendale "PICCIUCA ZINA" <zina.picciuca@arnascivico.it>

cellulare aziendale 338 6602599

Del sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale.